

Pubblicato il 08/07/2019

N. 04599/2019 REG.PROV.CAU.  
N. 06705/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 6705 del 2019, proposto da

**Giacomo Croccolino**, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Caliendo,  
con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Università degli Studi Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante  
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,  
domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

*per l'annullamento*

*previa sospensione dell'efficacia,*

- 1) del provvedimento emesso dalla Università degli Studi di Roma, con protocollo con n. 2019-URM1SAM-0043792 notificato in data 15.05.2019, recante il diniego della richiesta del dott. **Croccolino** di voler ottenere la riconversione creditizia dei titoli posseduti, con l'iscrizione diretta ad anni superiori al primo del Corso di Laurea in Fisioterapia;
- 2) di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo dei diritti ed interessi del ricorrente presupposto;

*e per la condanna ex art. 30 c.p.a. dell'amministrazione intimata*

al risarcimento in forma specifica del danno subito dalla ricorrente, ordinando – previa valutazione e conversione dei crediti formativi – l'iscrizione al Corso di Laurea in Fisioterapia a.a. e di ogni altro atto e/o provvedimento preordinato, connesso e conseguente se ed in quanto lesivo dei diritti ed interessi della ricorrente presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Università degli Studi Roma Sapienza;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2019 il dott. Vincenzo Blanda e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che, in base a quanto reiteratamente affermato da questa Sezione in precedenti ordinanze cautelari su casi analoghi e, da ultimo, anche con sentenza (cfr. TAR Lazio, sez. III, 9 ottobre 2018, n. 9832), deve ricevere adeguata tutela la situazione di chi abbia maturato in facoltà italiane, diverse da quella prescelta (nella specie in corso di laurea in fisioterapia), crediti formativi “spendibili” anche in quest’ultima Facoltà, secondo i regolamenti didattici dell’Ateneo (si afferma nella pronuncia citata che “Ove tali crediti sussistano – e siano sufficienti per l’immatricolazione in anni successivi al primo – non c’è ragione per non ritenere doverosa detta immatricolazione - come già previsto per chi abbia iniziato gli studi di Medicina in una Università straniera - senza reiterazione del test di primo accesso, all’unica ulteriore condizione della presenza di posti disponibili, presso l’Ateneo a cui venga

presentata la domanda, per mancata iscrizione degli idonei selezionati negli anni antecedenti, ovvero per trasferimenti in uscita o rinunce agli studi”);

Considerato, altresì, quanto affermato dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 5225 del 2018;

Considerato che, con l’impugnazione in esame, il ricorrente chiede la propria immatricolazione ad anno successivo al primo, nel corso di laurea in fisioterapia presso l’Università degli studi di Roma “Sapienza”, previo riconoscimento degli esami in relazione svolti nell’ambito del corso di laurea in Scienze delle Attività Motorie e Sportive, presso l’Università di Roma “Foro Italico”;

Ritenuto, ad un sommario esame degli atti e delle deduzioni di causa, che, alla luce dei motivi di ricorso e delle allegazioni di parte ricorrente, l’Università Sapienza di Roma debba provvedere (previa presentazione a cura del ricorrente stessa di tutti i documenti all’uopo necessari), entro giorni sessanta dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza, a riesaminare la posizione dell’istante, ai fini della sua ammissione ad anni successivi al primo del Corso di Laurea in Fisioterapia, in ragione degli esami svolti nel diverso corso universitario in Scienze delle Attività Motorie e Sportive, della loro riconoscibilità all’interno del Corso di interesse, dei crediti formativi posseduti, ferma restando la verifica di disponibilità di posti nell’ambito del corso di interesse per l’anno accademico, che sarà in tal modo individuato dall’Ateneo;

Ritenuto, altresì, di dover ordinare l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti coloro che sono presenti nella graduatoria per la iscrizione al corso di laurea in fisioterapia, autorizzando la notifica per pubblici proclami, sul sito istituzionale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - con indicazione, in sintesi, del petitum giudiziale, delle censure contenute nel ricorso, degli atti impugnati – incombente da eseguire nel termine di 30 (trenta) giorni dalla notifica o comunicazione della presente ordinanza;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza):

- dispone il riesame della domanda del ricorrente di iscrizione al corso di laurea in oggetto, onerando l'Università resistente di tale adempimento nei termini di cui in motivazione;
- ordina l'integrazione del contraddittorio nei modi e termini sopra indicati;
- fissa l'udienza pubblica per la trattazione del merito del ricorso al 20 maggio 2020.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Gabriella De Michele, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere, Estensore

Claudio Vallorani, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**  
**Vincenzo Blanda**

**IL PRESIDENTE**  
**Gabriella De Michele**

**IL SEGRETARIO**